

L'OBBLIGO INFORMATIVO DELL'AVVOCATO

Avv. Alessandro Landelli

SOMMARIO

- ▶ 1. Le fonti dell'obbligo di informazione
- ▶ 2. Il contenuto e la forma dell'obbligo di informazione
- ▶ 3. Le conseguenze della violazione dell'obbligo di informazione
- ▶ 4. Casi pratici/FAQ

1. Le fonti dell'obbligo

► LEGGE PROFESSIONALE

Art. 13 c. 5 Legge 247/2012 come modificato dalla Legge n. 124/2017

“Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

L'art. 1, comma 141, lett. d), della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per la concorrenza e il mercato) ha modificato l'art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introducendo - a partire dal 29 agosto 2017 - l'obbligo per l'avvocato di comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

La comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione a favore del cliente era già prevista dal testo originario della legge, ma subordinatamente ad una richiesta in tal senso.

► CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Adottato dal CNF, modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018](#), in vigore dal 12 giugno 2018.

Art. 27 - Doveri di informazione

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

► **Art. 32 - Rinuncia al mandato**

1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.

4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 35 - Doveri di corretta informazione

(articolo modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n. 102)

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

► D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28 (ART. 4, CO. 3)

(...)

«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».

2. Il contenuto e la forma dell'obbligo


ART. 13, COMMA 5 L.P.

1) rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico

ANCHE ORALMENTE

2) obbligo di comunicare il prevedibile costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

SOLO PER ISCRITTO



CODICE DEONTOLOGICO integra la previsione legislativa, disponendo che l'avvocato specifichi espressamente al cliente:

Art. 27 (Doveri di informazione)

- le attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione (co. 1);
- la prevedibile durata del processo” (co. 2);
- la possibilità di ricorrere alla mediazione e a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (co. 3);
- la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (co. 4);
- gli estremi della propria polizza assicurativa (co. 5).
- ogni qualvolta richiesto dal Cliente, informare sullo svolgimento del mandato affidatogli (co. 6);
- informare della necessità di compiere atti necessari a evitare prescrizioni, decadenze o altri atti pregiudizievoli (co. 7) e riferirle quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato (co. 8)

Art. 32 (Rinuncia al mandato)

- l'avvocato deve informare la parte assistita di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa (co- 2).
- in ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c. (co. 3);



Nell'accordo scritto sul compenso, occorre distinguere:

- Compenso professionale (determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, co. 3, L.P., individuando - se consentito dalle concrete caratteristiche dell'incarico - le principali fasi del procedimento giudiziale o dell'attività stragiudiziale);
- Spese (per notifiche, per copie, spese forfetarie);
- Oneri (contributo unificato)

ECCEZIONI

Sono escluse dall'operatività dell'obbligo quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio:

- la consulenza resa in maniera orale contestuale alla richiesta;
- la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata;
- il procedimento per direttissima;
- ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc
- costituzione e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è possibile una preventiva quantificazione dei costi.



Art. 35 (Dovere di corretta informazione)

- l'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale (co. 1);

- l'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale (co. 2)

- l'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza (co. 3)

- l'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento (co. 4)

D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28

Art. 4, co. 3

«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio (...)».



CLAUSOLE DI SALVEZZA

Sulla possibilità che i compensi subiscano delle variazioni in aumento qualora la prestazione dovesse richiedere attività ulteriori e/o più complesse (in relazione a sviluppi non espressamente previsti)

La clausola in questione potrebbe ad esempio avere il seguente contenuto:

“Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/ compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso».

3. Le conseguenze della violazione degli obblighi

Obblighi di informazione

► Art. 27 co. 9 Codice deontologico

a) Violazione doveri co. 1 - co. 5



Sanzione disciplinare avvertimento

b) Violazione doveri co. 6 - co. 8



Sanzione disciplinare censura

Comunicazione scritta costi

- Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell'accordo sul compenso, comporterà l'applicazione dell'art. 13, co. 6, L.P. e, dunque, il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione ex D.M. 51/2014: infatti, i parametri si applicano, tra l'altro, quando "all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta" e "in ogni caso di mancata determinazione consensuale».

segue: Le conseguenze della violazione degli obblighi

Obblighi di informazione

► Art. 32 co. 6

Violazione doveri co. 1 - co. 5

↓
censura

► Art. 35 co. 10

Violazione doveri co.1 - co. 9

↓
censura

Comunicazione scritta costi

- NO NULLITÀ. In ogni caso, la violazione dell'obbligo di comunicazione scritta dei costi non risulta idonea a provocare la nullità del contratto d'opera professionale. La disposizione in parola, difatti, può essere qualificata in termini di "norma di comportamento dei contraenti" e non già quale "norma di validità del contratto" e, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la violazione delle norme di comportamento, "tanto nella fase pre-negoziale quanto in quella attuativa del rapporto" "non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità" (così Cass. SS. UU. 19.12.2007 n. 26724; nello stesso senso Cass. Sez. II 24.11.2015 n. 23914).

segue: Le conseguenze della violazione degli obblighi

Obblighi di informazione

► D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28 (ART. 4, CO. 3)

Violazione dell'obbligo di informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20.



4. Casi pratici/FAQ

- ▶ 1. D. Quando va effettuata la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione?

R. L'art. 13, comma 5, della legge professionale dispone che la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione debba essere effettuata a "colui che conferisce l'incarico". Ciò comporta che essa intervenga dopo l'accettazione dell'incarico.

- ▶ 2. D. La comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione e l'accordo sul compenso possono essere contestuali?

R. Sì.

- 3. D. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione comporta nullità del contratto d'opera professionale?

R. No. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione - in assenza di accordo sul compenso - potrà produrre gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 13 e dunque il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione.

4. Casi pratici/FAQ

- 4. D. L'inosservanza di tale obbligo ha altre conseguenze?

R. Sì. Potrebbe rilevare sul piano disciplinare.

- 5. D. La comunicazione scritta è sempre obbligatoria?

R. No. L'obbligatorietà soffre deroghe nei casi di tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.

- 6. D. Quali sono le indicazioni che è necessario fornire?

R. Dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, le voci di costo, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie) e compenso per l'avvocato, determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3 L.P., individuando - se consentito dalle concrete caratteristiche dell'incarico - le principali fasi del procedimento giudiziale o dell'attività stragiudiziale.

“

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

”

Avv. Alessandro Landelli